REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6064 - Data adozione: 19/04/2019

Oggetto: Rettifica per mero errore materiale del decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019, avente oggetto: “Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ischia di Crociano in comune di Piombino (LI). Proponente/gestore: Società Rimateria spa. Approvazione del progetto “4a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino”. Adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi del c. 1 dell’Art. 14-quater della L.241/90 e smi. Aggiornamento, a seguito di modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29-ter e di comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs 152/2006, della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno.”

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2019

Numero interno di proposta: 2019AD007135

IL DIRIGENTE

VISTI:
• la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e smi;
• la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014,n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;
• la vigente normativa statale e regionale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e impianti di gestione rifiuti, e in particolare: il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e smi recante “Norme in materia ambientale”; il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”; la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.”;
• la vigente normativa statale e regionale, in materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza, e in particolare: il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”; l’articolo 18 della legge regionale 23 Aprile 2007 , n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).”

RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019, avente oggetto: “Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ischia di Crociano in comune di Piombino (LI). Proponente/gestore: Società Rimateria spa. Approvazione del progetto “4a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino”. Adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi del c. 1 dell’Art. 14-quater della L.241/90 e smi. Aggiornamento, a seguito di modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29-ter e di comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs 152/2006, della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno.”;

RILEVATO che per mero errore materiale nella procedura di pubblicazione del suddetto provvedimento, l’allegato 2 al medesimo, avente ad oggetto: “*Compendio del documento denominato “Trattazione delle osservazioni” approvato in sede di seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, riunitasi in data 11/02/20191.*” è stato escluso dalla pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale;

CONSIDERATO, alla luce del percorso istruttorio svolto per l'emanazione del decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019, che detto allegato 2 al decreto debba essere pubblicato in banca dati, in quanto parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento come appunto precisato all’art. 4 del dispositivo;

RILEVATO, inoltre, che il provvedimento in questione contiene un mero errore materiale di

omissione nel capoverso della premessa, reiterato a pag.4 dell'allegato 1 - allegato tecnico AIA sezione B2, di seguito riportato:
" **Preso atto** che riguardo le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 prestate dal gestore al fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'AIA vigente, risultano attualmente in corso di validità le seguenti garanzie finanziarie:
Gestione Operativa
Polizza fidejussoria n. A20191800103012503 del 29/01/2019, emessa da ArgoGlobal SE, valida dal 01/10/2018 al 01/10/2025 di importo pari a 4.487.365,16 €."

CONSIDERATO che, alla luce dell'appendice 1 alla Polizza fidejussoria n. A20191800103012503 del 29/01/2019, trasmessa dal gestore e acquista in atti reg,li prot. n. 63674 del 11/02/2019, il suddetto capoverso debba essere correttamente integrato come segue:
"Preso atto che riguardo le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 prestate dal gestore al fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'AIA vigente, risultano attualmente in corso di validità le seguenti garanzie finanziarie:
Gestione Operativa
Polizza fidejussoria n. A20191800103012503 del 29/01/2019, emessa da ArgoGlobal SE, valida dal 01/10/2018 al 01/10/2025 di importo pari a 4.487.365,16 €, così come integrato con appendice 1 alla medesima polizza, fino a concorrenza dell'importo massimo di 4.981.663, 14 €."

RITENUTO pertanto di rettificare il decreto in oggetto;

PRECISATO, in ottemperanza di quanto prescritto al c. 3 dell'articolo 5 della legge 241/90 e smi, che il Settore responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze e che all'atto del rilascio della presente autorizzazione la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dott. Ing. Andrea Rafanelli;

DATO ATTO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del d.lgs 152/2006 e smi, è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 a oggetto "Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia" con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla legge regionale n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa della U.O. Autorizzazioni discariche, impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana del Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DECRETA

per quanto sopra esposto

1. di rettificare il proprio decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019 disponendo la pubblicazione

sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale dell'allegato 2 al suddetto decreto, denominato: "Compendio del documento denominato "Trattazione delle osservazioni" approvato in sede di seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, riunitasi in data 11/02/20191" allegandolo al presente atto;

2. di rettificare il proprio decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019, integrando, in tutte le parti del decreto in cui è riportato, il capoverso già citato in premessa al presente atto, come segue:
"Preso atto che riguardo le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 prestate dal gestore al fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'AIA vigente, risultano attualmente in corso di validità le seguenti garanzie finanziarie:
Gestione Operativa
Polizza fidejussoria n. A20191800103012503 del 29/01/2019, emessa da ArgoGlobal SE, valida dal 01/10/2018 al 01/10/2025 di importo pari a 4.487.365,16 €, così come integrato con appendice 1 alla medesima polizza, fino a concorrenza dell'importo massimo di 4.981.663, 14 €.";

3. di confermare in ogni altra sua parte il proprio decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019;

4. di precisare che il presente atto dovrà essere conservato congiuntamente al suddetto decreto n. 5688/2019 del quale è parte integrante e sostanziale;

5. di trasmettere copia del presente atto al SUAP del Comune di Piombino per la notifica alla Società Rimateria spa e l'inoltro a:
- Comune di Piombino;
- Arpat Dip.to di Piombino Elba;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- ATO Rifiuti Toscana Sud;
- Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPA;
- Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

2 *trattazione osservazioni*

e98381ab43130c5f337299682b60656fd4acf0d4508f3665af0acbb7bdbb4a7e

CERTIFICAZIONE

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia

Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ALLEGATO 2

Oggetto: Compendio del documento denominato "Trattazione delle osservazioni" approvato in sede di seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, riunitasi in data 11/02/2019[1].

Osservazione n.1- Data l'importanza della variazione AIA proposta da RIMATERIA SPA si chiede e riteniamo indispensabile la riapertura della "Valutazione di Impatto Ambientale per la 4 Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino". *Nella pagina "Conferenze di Servizi per AIA-Autorizzazione Integrata Ambientale" presente nel sito della Regione Toscana viene illustrato la descrizione del progetto inerente la modifica sostanziale dell'AIA vigente n. 189 del 09/12/2011 già modificata con DGRT n. 761 del 01/08/2016 per la realizzazione ed esercizio del progetto definitivo, emesso in Rev. 4, denominato: "4a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino", proponente RIMATERIA SPA.* *Essendo la modifica di tipo sostanziale ed essendo una modifica significativa che cambia in modo importante l'intero impatto e addirittura la finalità generale della 4ª Variante riteniamo indispensabile riprendere lo studio della V.I.A. . Perché con tale variazione si ottiene un vero nuovo progetto. Il non avere cambiato la volumetria non può essere considerato come sufficiente a non valutare le importanti modifiche che le nuove tipologie di rifiuti proposti comportano. La modifica proposta non può ridursi ad una semplice modifica AIA perché richiama in causa argomenti più ampi e persino, ad esempio, la valutazione delle "alternative al progetto". Per questo, pur limitandoci, non siamo riusciti in alcuni casi nelle osservazioni che seguono a non portare anche argomentazioni che potrebbero sembrare a prima vista più legate ad un procedimento di V.I.A.*
Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza. Il proponente aveva presentato, tramite il SUAP del Comune di Piombino in data 03/02/2018, acquisita con prot. Regionale n. 82191 del 14/02/2018, comunicazione, di modifica non sostanziale al progetto approvato con AIA n. 761/2016, ai sensi dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006. La comunicazione riguardava la modifica delle tipologie dei rifiuti autorizzati al conferimento nei settori B e C di nuova realizzazione, sostituendo i rifiuti pericolosi, stabili e non reattivi, non biodegradabili, con criteri di ammissibilità di cui alla tabella 5a dell'art. 6 del DM Ambiente 27/09/2010 con i rifiuti autorizzati allo smaltimento nel settore A, costituiti da rifiuti non pericolosi biodegradabili, con criteri di ammissibilità di cui alla tabella 5 del medesimo articolo, con deroga al parametro DOC fino a 3000 mg/l. La comunicazione è stata soggetta alle valutazioni di cui all'art. 58 della l.r. 10/2010 di competenza del Settore VIA regionale, il quale si è pronunciato con nota in atti regionali n. 130733 del 07/03/2018, ritenendo le modifiche non sostanziali ai fini della normativa in materia di VIA a condizione che siano inserite nell'atto di aggiornamento della vigente AIA ed attuate tutte le seguenti condizioni: "*...omissis* 1. *che il gestore provveda alla captazione ed al recupero energetico del biogas, anche con riferimento ai settori B e C della discarica;* *2. al monitoraggio in atmosfera delle sostanze riconducibili al biogas, al fine di controllare l'efficacia del sistema di captazione;* *3. alla raccolta ed al trattamento in sito del percolato, anche con riferimento ai settori B e C della discarica;*

1 Ndr: nel presente documento, a fini di tutela dei dati personali degli osservanti e razionalizzazione dei documenti, per ogni osservazione del pubblico estrapolata dal documento acquisito in atti reg.li prot. 480487 del 17/10/2018, sono riportate: la trattazione delle osservazioni agli esiti dei lavori della conferenza, la valutazione delle osservazioni da parte di ARPAT (in atti prot. n. 415620 del 03/09/2018), le considerazioni sulle osservazioni di AUSL (in atti prot. n. 76413 del 15/02/2019), le controdeduzioni del proponente Rimateria (in atti prot. 521402 del 14/11/2018), così come riportate nel documento denominato "Trattazione delle osservazioni" approvato dalla Cds decisoria e allegato a verbale della seduta del 11/02/2019.

4. al controllo della efficacia del sistema di raccolta del percolato, anche con riferimento ai settori B e C della discarica, anche implementando il monitoraggio della qualità delle acque di falda.
Si ritiene altresì necessario che venga dato seguito a cura del gestore, alla diffida inviata dal settore regionale autorizzante, in quanto pertinente con i fattori di impatto prevedibili in ragione della modifica oggetto del presente parere...omissis".
*Il Settore autorizzante, valutata la comunicazione di modifica non sostanziale, considerato che l'*AIA è caratterizzata, rispetto alla VIA, da un esame a un maggior livello di definizione di tutti i profili ambientali e in definitiva dell'impatto complessivo del progetto in base al quadro progettuale e agli aspetti gestionali conseguenti, ha ritenuto le modifiche comunicate di carattere sostanziale, dando notizia al gestore Rimateria spa e agli enti coinvolti, compreso il Settore VIA, della sostanzialità delle modifiche comunicate, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006 e smi. -a seguito di tale comunicazione il gestore ha avviato la procedura di modifica sostanziale dell'AIA.
Nel procedimento è stato coinvolto anche il settore VIA che si è pronunciato con nota prot. n. 513152 del 08/11/2018, confermando la non sostanzialità delle modifiche ai sensi della normativi sulla VIA e fornendo prescrizioni.
Agli esiti della prima seduta della CdS, con nota prot. n. 543400/P del 29/11/2018, si è provveduto a richiedere al Settore VIA un'ulteriore valutazione rispetto la conformità del progetto in valutazione al parere espresso ex art. 58 LR 10/2010, di cui alla nota prot. n. 130733 del 07/03/2018 e alla nota di riscontro prot. n. 513152 del 08/11/2018.
Il settore ha risposto con nota in atti regionali n. 572019 del 18/12/2018 , confermando quanto riportato nei precedenti pareri e fornendo ulteriori precisazioni sulle proprie prescrizioni.
Si ritengono pertanto assolti gli obblighi in materia di VIA.

Valutazione ARPAT.
La variante ritenuta sostanziale è stata soggetta a valutazione da parte del competente settore regionale con risultato favorevole come da nota RT n. 130733 del 07/03/2018, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi stabilite.
Considerazioni AUSL.
La valutazione della ripresa del procedimento di V.I.A. è materia di pertinenza di organismi amministrativi regionali
Controdeduzioni Rimateria.
Il settore VIA, VAS e OOPP di interesse strategico regionale si è già espresso ex art. 58 LR 10/2010 con nota prot. n. 130733 del 7/3/2018 riguardo alle modifiche proposte da Rimateria valutandole non sostanziali ai fini VIA subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi stabilite da recepire nell'atto di aggiornamento dell'AIA.
La procedura in corso riguarda la modifica sostanziale ai fini AIA sulla base di quanto indicato dalla nota prot. n. 159490 del 21/3/2018 del settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti della regione Toscana che aveva preventivamente recepito il parere del settore VIA di cui sopra. Si deduce quindi che sarà eventualmente il settore AIA a richiedere al settore VIA di confermare o modificare il parere già espresso valutando la nuova documentazione prodotta da Rimateria ai fini AIA. Si fa in ogni caso presente che la documentazione di maggior dettaglio prodotta non muta l'oggetto della precedente istanza di modifica non sostanziale sul quale il settore VIA si è già espresso, ma piuttosto precisa il quadro progettuale già presentato ai fine della sua corretta messa in atto.
Ciò detto l'osservazione appare sostanzialmente priva di motivazioni, sebbene sia ovvio che debbano essere gli uffici preposti ad esprimersi per competenza.

Osservazione n.2-Sulla scarsità della documentazione per valutare la modifica sostanziale all'AIA vigente. Richiesta di documentazione.
Riteniamo la documentazione fornita che si limita a fornire la "Sintesi non Tecnica", per valutare la modifica sostanziale dell'AIA vigente , sia insufficiente a formulare in modo appropriato una opinione in merito da parte dei cittadini. Osservazioni che abbiamo comunque presentato ma obbligatoriamente per i suddetti motivi in numero ridotto e non sufficientemente approfondite. Facciamo un solo esempio: non vi sono dati numerici che permettono di valutare se il numero dei pozzi di estrazione del biogas sono sufficienti. Chiediamo la pubblicazione di un maggior numero di documenti e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
La procedura per il rilascio dell'AIA, compresi gli obblighi e le modalità di pubblicazione, è stata effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 29-quater del Dlgs 152/2006, che prevede esclusivamente la pubblicazione, sul sito web dell'amministrazione procedente, delle seguenti informazioni: localizzazione dell'installazione, nominativo del gestore e indirizzo degli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Il Settore procedente ha invece pubblicato: l'avviso pubblico di avvenuto deposito dell'istanza, in cui oltre alle informazioni normativamente prescritte sono state fornite ulteriori indicazioni sulla procedura e sulla descrizione del progetto nonché la sintesi non tecnica del progetto. Gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, disciplinato dalla L.241/90 e smi e dalla L.R. 40/2009 e smi, sono gli uffici della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti di Via G. Galilei , 40 Livorno, aperti al pubblico dal Lunedì al Venerdì, tutti i giorni dell'anno ad eccezione delle

festività nazionali, per cui si ritiene non necessaria (oltre che non obbligatoria), a garanzia del diritto di accesso degli osservanti, la pubblicazione di tutti i documenti di progetto sul sito web dell'amministrazione. Si evidenzia, infine, che la Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 c. 2 del D.lgs 33/2013, con la disciplina dettata dalla DGRT n. 1040 del 02/10/2017 ed è prassi, nell'attività amministrativa del Settore procedente portare all'attenzione della conferenza, nel corso dei lavori, tutte le osservazioni acquisite agli atti del procedimento, comprese quelle giunte al di fuori dei termini normativamente stabiliti.

Valutazione ARPAT.
Risposta di competenza della Regione Toscana.
Considerazioni AUSL.
Non trattato
Controdeduzioni Rimateria.
Con l'avvio del procedimento la Regione Toscana ha pubblicato sul proprio sito la citata Sintesi non tecnica e l'avviso pubblico di deposito dell'istanza dove è specificato: "è possibile prendere visione degli atti presso gli uffici: - della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti – Via G. Galilei, 40 – Livorno". Il link di pubblicazione dell'avviso (http://www.regione.toscana.it/enti-eassociazioni/ambiente/rifiuti-e-bonifiche al link Conferenze di Servizi per AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale) è esattamente quello citato in testa al documento inviato dai proponenti le osservazioni che erano quindi correttamente informati della possibilità di prendere visione degli atti. La richiesta appare quindi priva di fondamento

Osservazione n.3-Sull'inquinamento odorigeno ed il parametro DOC. Attenzione ai CER per cui per legge non è previsto il controllo del parametro DOC. Attenzione ai CER che prevedono il controllo del parametro DOC ma per cui è possibile concedere la deroga al rispetto del suo valore limite di accettabilità.
Riteniamo positivo che all'interno dei moduli B e C (cono rovescio) della discarica non sia più prevista la coltivazione con amianto compatto e rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. Lo riteniamo positivo perché ricordiamo che per noi l'ubicazione della discarica è ambientalmente inappropriata e la presenza dell'amianto, anche quello compatto, è considerato in Europa un rifiuto pericoloso e come tale deve andare in discariche per rifiuti pericolosi, a maggior ragione non poteva andare in una discarica che ha le caratteristiche di quella in esame. Tuttavia la scelta dei rifiuti speciali non pericolosi biodegradabili impone di mettere particolare attenzione al parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto) per i rifiuti in ingresso.
Al valore di tale parametro può essere associato anche l'inquinamento odorigeno. Rammentiamo gli insopportabili disagi causati dai miasmi che si sono originati in questi ultimi due anni in corrispondenza della diversa tipologia di rifiuti che vengono accolti in discarica: non più rifiuti urbani ma solo speciali. Disagi subiti non solo dagli abitanti che abitano a 200 metri dalla discarica ma anche da chi vive in una zona molto più estesa. Nella Sintesi Tecnica mancano indicazioni che permettano di valutare se la deroga al rispetto del valore limite di accettabilità per il parametro DOC possa essere concessa in continuità di gestione come semplicemente affermato a pag. 4 :"rifiuti non pericolosi analoghi a quelli gestiti negli altri moduli di discarica, in totale continuità di gestione, con la medesima deroga per il parametro DOC". A pag. 24 della Sintesi Tecnica si legge :"Ai fini della richiesta della deroga sul parametro DOC nei nuovi moduli, in analogia con il modulo A della discarica è stata effettuata un Analisi di rischio analoga la cui Nota tecnica illustra la compatibilità della deroga con il sito su cui è realizzata la discarica". Tale "Analisi di rischio analoga.." non è pubblicata e non è possibile valutare la "Nota tecnica" scaricando tale documentazione dalla pagina del sito della Regione Toscana(Conferenze di Servizi per AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale) appositamente dedicata. Un altro dei molti motivi per cui abbiamo fatto l'Osservazione N.2.
In questi anni il danno da impatto odorigeno è stato molto grave, tale situazione potrebbe di nuovo verificarsi alla ripresa della normale, da un punto di vista anche quantitativo, coltivazione della discarica. Per prevenire l'inquinamento odorigeno rileviamo alcuni punti critici, basati sulla tipologia dei rifiuti accolti fino ad oggi nel modulo A della discarica e che si ripropongono per i nuovi moduli:
1)Data la quantità di rifiuti caratterizzati dal codice CER 191212(così definiti:"altri rifiuti ,compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211") accolta fino ad oggi nella discarica. Data la genericità di questo codice che non è sottoposto al controllo del contenuto di DOC, il gestore della discarica dovrà specificare come intende verificare in modo particolarmente scrupoloso la caratterizzazione del rifiuto in ingresso. Questo per evitare che a differenza di quanto supposto sia invece elevato il contenuto di carbonio organico disciolto presente effettivamente nel rifiuto.
2)considerando anche la quantità di rifiuti fino ad ora accolti con codice CER190305(così definiti: compost fuori specifica) che richiedono sia stato eseguito il test respirometrico dinamico (misura del consumo orario di ossigeno utilizzato per l'ossidazione biochimica dei composti facilmente biodegradabili. Il risultato di tale test è l'Indice di Respirazione Dinamico) che dovrà essere non superiore a 1.000 mg O2/kgSVh per potere essere esenti dal controllo del DOC; considerando che alcuni CER accolti sono esenti dal controllo DOC a condizione di avere subito un trattamento tale da ridurne l'attività biologica; considerando che alcuni codici CER sono esclusi dal controllo del DOC se sono stati trattati in modo tale da ridurre il contenuto di sostanze organiche; chiediamo che il gestore della

discarica indichi la modalità con cui sarà assicurato il verificarsi delle condizioni sopra riportate.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
Lo smaltimento di rifiuti contenenti RCA era stato a suo tempo autorizzato in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del DM 27/09/2010. L'istruttoria tecnica di ARPAT ha permesso alla cds di valutare le criticità connesse al conferimento di rifiuti con contenuto di sostanza organica e di fissare criteri di ammissibilità dei rifiuti che tengono conto di quanto osservato.
In particolare la Cds ha prescritto:

- per il parametro DOC un limite di 1250 mg/l;
- IRDP inferiore a 1000 mgO2/kgSVh per tutti i rifiuti che presentano un valore di DOC sull'eluato al test di cessione superiore a 300 mg/l;
- controllo in continuo di H2S e CH4 in aria ambiente;
- divieto di conferimento di rifiuti a base di gesso.

Inoltre ARPAT ha prescritto modalità di accettazione dei rifiuti in ingresso che affrontano le questioni sollevate dagli osservanti.

Valutazione ARPAT.
Gli aspetti evidenziati da questa osservazione sono stati trattati nel parere rilasciato da questa Agenzia.
Considerazioni AUSL.
La prevenzione dell'inquinamento da sostanze odorigene pertiene sia alla composizione dei rifiuti che ai percorsi di degradazione che si instaurano nella discarica. Allo scopo di contenere siffatto inquinamento appare opportuno adottare contromisure che intevengano su entrambe le fattispecie. Se da un lato è condivisibile il percorso di selezione dei rifiuti prospettato dal proponente che fissa limiti sia al parametro DOC che all'indice respirometrico dinamico ed il recupero del biogas generato, avviandolo alla combustione in torcia, dall'altro si ritiene opportuno prescrivere l'adozione di una modalità di ricopertura dei rifiuti di fresco conferimento che attenui l'avvio dei percorsi di degradazione aerobica del rifiuto
Controdeduzioni Rimateria.
Seppure il testo dell'osservazione sviluppi una serie di concetti in modo non del tutto lineare, ci pare che con l'osservazione si intenda formulare la legittima richiesta che il gestore della discarica si preoccupi di controllare e contenere le maleodoranze che possono originarsi dall'attività oggetto della AIA; d'altra parte si intende anche che l'esito auspicato possa essere ottenuto intervenendo sulla regolazione del parametro DOC dei rifiuti in ingresso assumendolo come indice della capacità di produrre maleodoranze da parte del rifiuto messo a dimora in discarica.
L'osservazione ha pertinenza con l'istanza di modifica presentata in relazione all'estensione della deroga del parametro DOC ai nuovi moduli, a fronte dell'aggiornamento dell'analisi di rischio prodotta.
Per inquadrare la problematica è necessario aver chiaro che il vettore che può veicolare nell'aria sostanze fonti di cattivi odori che possono originarsi dalla discarica è il biogas; il biogas è principalmente composto da CH4 e CO2 che sono composti inodori.
La produzione di biogas nel corpo di discarica dipende dal tipo di rifiuti smaltiti ed in particolare dal loro potenziale contributo al carbonio putrescibile; questo fattore non è tuttavia correlabile al parametro DOC.
In dipendenza delle caratteristiche dei rifiuti, alla loro degradazione può essere associata la formazione di sostanze, quali ad esempio terpeni e acidi grassi, percepibili all'olfatto a bassissime concentrazioni. In particolare gli odori associati al rifiuto "fresco" sono prevalentemente dovuti dalla presenza di composti ossigenati (aldeidi, chetoni, esteri, alcoli) e aromatici, mentre quelli derivanti da rifiuti il cui processo di putrefazione è più avanzato sono principalmente originati dall'emissione di composti ridotti dello zolfo (mercaptani) oltre che NH3, aldeidi etc.
L'odore è dunque il risultato di una miscela di elementi presenti in tracce che non è direttamente correlabile alla produzione del biogas, ma che è costituita dai sottoprodotti di processi aerobici ed anaerobici che dipendono dalla tipologia di rifiuti e dalle condizioni del corpo discarica. Reputando legittimo che venga richiesta al gestore la massima attenzione al contenimento delle possibili maleodoranze derivanti dalla discarica, tuttavia il parametro DOC dei rifiuti smaltiti non può essere impiegato come marker per monitorare il problema.

Osservazione n.4-Azioni da intraprendere per limitare l'impatto odorigeno in caso di avverse condizioni meteo-climatiche. *Chiediamo che la SpA Rimateria si doti una moderna centralina meteo capace di rilevare le principali grandezze meteorologiche: temperatura, umidità, intensità e direzione del vento, trasmissione dei dati via radio. Dato l'ineliminabile sviluppo di odori particolarmente molesti che determinati rifiuti speciali hanno nel momento della loro messa a dimora in discarica se vi sono particolari condizioni meteo avverse, ad esempio velocità del vento(6 m/sec) e direzione verso centri abitati, si interrompa immediatamente la loro messa a dimora e si effettui l'immediata copertura. La verifica dell'esecuzione di questa prassi deve essere permessa ad Arpat che riceverà in continuo i dati elaborati dalla centralina meteo.*

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
Presso l'impianto è installata e funzionante una centralina meteo e i parametri da rilevare sono riportati nel piano di

monitoraggio e controllo allegato all'AIA n. 761/2016 e sono i seguenti:

OGGETTO DELLA VERIFICA	PARAMETRI ESERCIZIO	FREQUENZA MISURA IN FASE OPERATIVA	FREQUENZA MISURA IN FASE POST-OPERATIVA
dati meteoclimatici	precipitazioni	oraria / rilevazione media giornaliera	mensile
	temperatura atmosferica (min, max)	oraria / rilevazione media giornaliera	media mensile
	pressione atmosferica	oraria / rilevazione media giornaliera	non richiesta
	direzione e velocità del vento	oraria / rilevazione media giornaliera	non richiesta
	evaporazione	oraria / rilevazione media giornaliera	mensile
	umidità atmosferica	oraria / rilevazione media giornaliera	media mensile

Inoltre la conferenza ha imposto al gestore il recepimento nel Piano di monitoraggio e controllo della seguente prescrizione: "in particolari condizioni meteo avverse in riferimento alla velocità del vento e alla direzione verso i centri abitati lo scarico dei rifiuti deve essere interrotto e i rifiuti già conferiti nell'arco della giornata devono essere tempestivamente coperti".

Valutazione ARPAT.

In relazione alla messa in esercizio di una stazione di rilevamento meteo con registrazione dei dati misurati l'osservazione è condivisibile. In relazione alla modulazione delle attività in funzione di particolari condizioni meteo è opportuna una valutazione da parte del gestore.

Considerazioni AUSL.

Vedi risposta a osservazione 3

Controdeduzioni Rimateria.

L'osservazione non appare pertinente ai contenuti dell'istanza di modifica dell'AIA, si fa in ogni caso presente che la discarica è già dotata di apposita centralina che rileva i seguenti parametri metereologici:

- velocità del vento
- direzione del vento
- temperatura aria
- umidità
- precipitazioni
- radiazione netta
- pressione
- evapotraspirazione

L'elaborazione dei dati provenienti dai sensori avviene con cadenza oraria prevedendone la memorizzazione in un database condiviso nella rete aziendale. Anche le modalità di gestione operativa per la gestione dei rifiuti non pericolosi ammessi sono già previste dall'autorizzazione in essere e non sono oggetto di modifica da parte dell'istanza presentata.

Osservazione n.5-Descrizione della zona in relazione all'impatto odorigeno e non concessione della deroga al limite di riferimento di accettabilità del parametro DOC per i CER in cui è prevista.

Vogliamo evidenziare la presenza in zona delle seguenti fonti che creano un impatto odorigeno: allevamento di animali in località Asca, discariche di Poggio ai Venti (non ancora messe in sicurezza), la stessa discarica ex-ASIU ora Rimateria rialzata a 32 metri dal piano di campagna che raggiungerà fra poco tempo un volume pari a circa 1.720.000 metri cubi e arriverà con i nuovi moduli B e C al volume di 1.860.000 metri cubi. Vogliamo inoltre evidenziare quanto progettato nella limitrofa zona APEA: la ditta CREO ha avuto in preassegnazione dalla giunta del Comune di Piombino del terreno per costruirvi un impianto di trasformazione dei rifiuti organici in lignite e che tale ditta ha già avuto parere positivo alla valutazione di impatto ambientale (pur con le numerose prescrizioni) da parte della Regione Toscana. Infine è in corso la VIA presso la Regione Toscana del nuovo progetto di Rimateria per la costruzione di una nuova discarica da 2,5 milioni di metri cubi e la sopraelevazione di una discarica ex-Lucchini per accogliere altri 350.000 metri cubi di rifiuti speciali. Da tutto questo si deduce l'importanza di limitare l'impatto odorigeno.

Per questo, in considerazione della particolare situazione ambientale, per i rifiuti che saranno conferiti nei moduli B e C, chiediamo alla Regione che nelle prescrizioni AIA non sia concessa la possibilità di deroga al limite di riferimento di accettabilità del parametro DOC anche per i rifiuti per cui secondo la legge tale deroga è invece possibile.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.

Vedi risposta a osservazione n. 3.

Valutazione ARPAT.
La deroga al parametro DOC, già in vigore nell'attuale gestione dell'insediamento, è correlata alla valutazione preliminare dell'Analisi di rischio. La materia è normata dagli art. 7 e 10 del DM 27/09/2010. La sua applicazione sarà valutata dall'A.C.
Considerazioni AUSL.
Non trattata.
Controdeduzioni Rimateria.
Si rimanda alle controdeduzioni all'osservazione n°3 che argomentano la mancanza di nesso fra la richiesta e l'effetto desiderato.

Osservazione n.6- Deroga al valore massimo del parametro DOC per i CER in cui è previsto.
Dato l'aumentato volume di rifiuti speciali non pericolosi biodegradabili che saranno conferiti nei volumi di discarica previsti dalla variante 4, data la situazione descritta nelle osservazioni numero due e numero tre chiediamo che per tutti i rifiuti per cui è previsto la deroga del rispetto del limite del parametro DOC , se non viene accettato quanto richiesto nella osservazione tre, questo limite non sia comunque aumentato fino al valore stabilito nella precedente AIA n.189 del 09/12/2011 che prevede un valore pari a 3000 mg/l, perché tale valore è difforme da quanto stabilito dalla legge che indica come il limite di riferimento di accettabilità possa essere superato di solo tre volte.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
Vedi risposta a osservazione n. 3

Valutazione ARPAT.
L'applicazione della deroga come riportato nell'osservazione è normata dall'art.10 del DM 27/09/2010. La sua applicazione sarà valutata dall'A.C.
Considerazioni AUSL.
Si concorda con la controdeduzione di ARPAT
Controdeduzioni Rimateria.
Si rimanda alle controdeduzioni all'osservazione n°3 che argomentano la mancanza di nesso fra la richiesta e l'effetto desiderato. Si precisa inoltre che il limite previsto non è difforme a quello stabilito per legge poiché la discarica di Ischia di Crociano è autorizzata come sottocategoria di discarica ex art.7.1c del Dlgs 27/09/2010 ed il parametro DOC è derogato al valore di 3000 mg/l in base all'ADR presentata. Il limite delle 3 volte riguarda le deroghe ex art. 10.1 del Dlgs 27/09/2010 con riferimento al comma c.
Peraltro le deroghe di cui sopra non si applicano al parametro DOC come stabilito al punto 3 comma a del medesimo decreto.

Osservazione n.7-Controllo inquinamento odorigeno e sanzione penale o monetaria-Strumentazione per effettuare il controllo dell'inquinamento odorigeno.
Rammentiamo la recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. Cass. pen sez 3. num 12019 del 10 febbraio 2015)dove si afferma che il reato di cui all'art. 674 del Codice penale è configurabile anche in presenza di "molestie olfattive". Rammentiamo cosa recita l'articolo: "Chiunque getta o versa (1), in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone (2) , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.". La molestia olfattiva è da considerarsi una forma di inquinamento che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e per l'ambiente ed è quindi confermato l'orientamento giurisprudenziale che riconduceva tale tipo di molestie al reato previsto dalla parte seconda dell'articolo 674 del codice penale. Riteniamo che tale danno sia stato subito dagli abitanti della zona ed oltre. Rammentiamo che le emissioni odorigene si liberano non solo per la mancata captazione del biogas ma per la qualità dei rifiuti conferiti e le delicate operazioni di messa a dimora in discarica quindi anche nel normale funzionamento di una discarica. Rammentiamo che tale danno può essere dimostrato anche senza fare riferimento a misurazioni con appositi strumenti ma semplicemente, nel nostro caso, raccogliendo le numerose testimonianze che è possibile raccogliere non solo tra gli abitanti che abitano nelle vicinanza della discarica. Tuttavia per prevenire tali disagi chiediamo che sia l'azienda che ARPAT si dotino di strumenti capaci di fornire misure adottando le unità odorimetriche europee al metro cubo (ouE/m³).

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
L'osservazione non è pertinente rispetto al procedimento amministrativo in corso. Quanto osservato attiene al controllo dell'attività da parte degli enti preposti e agli atti sanzionatori conseguenti alle autorità competenti.

Valutazione ARPAT.
L'Agenzia, allo stato attuale, non effettua la determinazione dell'odore. E' tuttavia possibile utilizzare le suddette misure effettuate dal gestore.
Considerazioni AUSL. Non trattata
Controdeduzioni Rimateria.
Ribadendo la legittimità della richiesta che il gestore si preoccupi di contenere le maleodoranze che possono originarsi dalla discarica si ritiene che l'osservazione riguardi il contesto complessivo degli impatti odorigeni e non direttamente quelli attinenti alla modifica richiesta. Il PMC già prevede i rilevamenti delle emissioni odorigene basati su un protocollo bene precisato, viceversa la proposta fatta appare del tutto generica e non circostanzia i criteri con cui dovrebbe essere adottata per rendere oggettivi e rappresentativi i rilievi. D'altra parte si ritiene che al fine di una valutazione oggettiva di quanto lamentato sia necessario prendere in considerazione anche tutte le possibili fonti di emissioni odorigene esterne alla discarica.

Osservazione n.8- Gestione discarica e maleodoranze
Dato che il disagio olfattivo non deriva solamente dell'inefficace estrazione del biogas, chiediamo che:
1) siano specificate le emissioni derivate dalla torcia attualmente in funzione e quelle previste derivate dai motori di cogenerazione;
2)si dichiari la quantità di superficie all'interno dei due moduli B e C che giornalmente si intende coltivare;
3)si dichiari la qualità del materiale con cui si intende ricoprire giornalmente i rifiuti conferiti, materiale che dovrà avere bassissima permeabilità per evitare la fuoriuscita di emissioni odorigine, e si dichiari lo spessore che si intende usare per effettuarne la copertura;
4)sia sempre garantita la copertura giornaliera dei rifiuti depositati;
5) sia previsto l'anticipo nel tempo della operazione di copertura nel caso di necessità per le forti maleodoranze che si possono sviluppare dal fronte di coltivazione dei rifiuti.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
Le modalità di gestione dell'area di coltivazione della discarica e di copertura sono già disciplinate dall'autorizzazione vigente e saranno riconfermate. ARPAT ha inoltre stabilito ulteriori prescrizioni, proprio in considerazione delle criticità segnalate
---
Valutazione ARPAT.
Sono specificate alcune richieste rivolte al gestore e altre indicazioni che potrebbero essere valutare dall'A.C. in sede di prescrizioni.
Considerazioni AUSL.
Si ritiene condivisibile il contenuto dell'osservazione e le richieste formulate, che potranno trovare adeguata traduzione in apposite modalità tecniche di conduzione dell'impianto da concordare con gli enti in sede di discussione congiunta
Controdeduzioni Rimateria.
Ribadendo ancora una volta la legittimità della richiesta che il gestore si preoccupi di contenere le maleodoranze che possono originarsi dalla discarica si ritiene che l'osservazione non sia attinente alla modifica richiesta.
In ogni caso, quanto esplicitato con alcune sviste tecniche nell'elenco puntato, è già oggetto del PMC e dei piani di gestione, che costituiscono parte sostanziale del progetto autorizzato.

Osservazione n.9- Stabilità, suo monitoraggio e possibili interventi.
Visto la diversa tipologia dei rifiuti che saranno accolti in discarica e dato il diverso peso specifico degli stessi chiediamo se è stata effettuata o si è resa necessaria anche la verifica della spinta laterale che questi esercitano sia sulla discarica ex-ASIU ora Rimateria che sulla ex-Lucchini.
Tale verifiche saranno comunque previsionali e teoriche. Riteniamo indispensabile installare un sistema di monitoraggio di cui chiediamo le caratteristiche. Vogliamo inoltre sapere come intendono intervenire in caso di pericolosi smottamenti che potrebbero verificarsi.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
Il gestore ha precisato che il peso specifico dei rifiuti previsti in variante è inferiore a quello considerato nel progetto già autorizzato, mentre le caratteristiche meccaniche diventano superiori, pertanto, la diversa tipologia di rifiuti oggetto di variante non inserisce criticità in tema di stabilità dell'ammasso. Si ritengono quindi confermate le verifiche di stabilità presentate ai fini del rilascio dell'AIA n. 761/2016 e pertanto le nuove tipologie di rifiuti conferiti dovranno rispettare i parametri posti alla base delle verifiche di stabilità presentate a corredo del progetto già approvato. Inoltre è confermato quanto previsto al paragrafo B5.2 della medesima AIA. Le modalità di monitoraggio sono definite dal PMC e le modalità intervento in caso di incidenti sono definite nel piano di gestione operativa e dall'art. 29-undecies

del D.lgs. 152/2006.

Valutazione ARPAT.
ARPAT non è competente per gli aspetti riguardanti la stabilità dell'opera
Considerazioni AUSL.
Il contenuto della osservazione, pur non afferendo a diretta pertinenza della ASL presenta aspetti di possibile impatto sanitario. Si consiglia in proposito che la problematica della stabilità della discarica debba essere affrontata all'interno della analisi di rischio predisposta dal proponente.
Controdeduzioni Rimateria.
Il peso specifico dei rifiuti previsti in variante è inferiore a quello considerato nel progetto già autorizzato, mentre le caratteristiche meccaniche diventano superiori, pertanto, la diversa tipologia di rifiuti oggetto di variante non inserisce criticità in tema di stabilità dell'ammasso. Ciò detto, tutte le verifiche già svolte nel progetto autorizzato risultano certamente soddisfatte anche nel progetto di variante.
Il rilevo semestrale della morfologia della discarica previsto dal PMC rappresenta di per se sistema di monitoraggio idoneo a valutare le condizioni di stabilità del fronte. L'utilizzo di capisaldi fissi per il rilievo consente peraltro una precisione delle misure effettuate ampiamente soddisfacente per il caso specifico.
Riguardo ai presunti smottamenti si precisa che nulla hanno a che fare con la modifica proposta, cionondimeno le verifiche svolte in fase di progetto secondo le norme vigenti hanno accertato e assicurato la stabilità e sicurezza del corpo discarica.

Osservazione n.10- Bombe d'acqua
Dato l'ormai riconosciuto cambiamento climatico causato dal riscaldamento globale sono sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi come le"bombe d'acqua".Si tratta di un violento nubifragio in cui la quantità di pioggia caduta supera i 30 -50 millimetri all'ora o nell'arco di due ore. Dagli anni '70 ad oggi la temperatura dei mari è salita di quasi un grado, a causa del global warming. Particolarmente significativa è l'aumento di temperatura della nostra zona. Acqua più calda significa maggiore umidità, e maggiore differenza di temperatura tra l'aria che sale dal mare e quella incontrata in atmosfera. Le nubi si fanno più "gonfie" di pioggia ed è più facile che rovescino tutto il loro "carico" in una sola tornata. A Settembre 2017 una "bomba d'acqua" si abbatté su Follonica con le conseguenze che tutti ricordano. E' stato valutato come affrontare questa situazione per i due moduli B e C che per la forma tenderanno a convogliare notevoli quantità di acqua all'interno del cono rovescio?

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
Tali valutazioni sono già state affrontate in sede di rilascio dell'AIA n. 761/2016 e la modifica proposta dal gestore non incide su tali valutazioni.

Valutazione ARPAT.
E' richiamata l'attenzione alle capacità di drenaggio delle acque meteoriche all'interno dei nuovi moduli B e C in caso di eventi meteorici molto rilevanti. La risposta è a carico del gestore.
Considerazioni AUSL.
Non trattata
Controdeduzioni Rimateria.
L'osservazione non è attinente alla modifica richiesta. Riguardo alla regimazione idraulica non è intervenuta alcuna variazione, si rimanda per tanto alle valutazioni effettuate nel progetto già autorizzato.

Osservazione n.11- Rispetto prescrizioni e leggi.
Con l'istanza del settembre 2018 per modifica sostanziale del progetto definitivo "4° variante delle opere di chiusura" della discarica di Ischia di Crociano a Piombino autorizzato con AIA 761/2016 di due settori distinti ed indipendenti tra loro e destinati al conferimento di RCA(rifiuti contenenti amianto) e rifiuti pericolosi stabili non reattivi, Rimateria richiede l'autorizzazione a cambiare la tipologia dei rifiuti da speciali pericolosi stabili non reattivi e RCA a rifiuti misti non pericolosi di identica natura a quelli conferiti e tuttora in coltivazione nella discarica ex-Asiu. L'area in questione, per la quale si chiede variazione di destinazione d'uso denominato cono rovescio o sutura, insieme alla discarica ex-Asiu andrebbe a formare un corpo unico tanto è vero che, il previsto telo che inizialmente avrebbe dovuto separare la sponda dei due corpi , non è più ritenuto necessario.
In questa ottica si ritiene necessario che tutte le prescrizioni dell'Atto Dirigenziale n. 5859 del 20/04/2018 vengano applicate anche alla sopra menzionata modifica sostanziale, vale a dire:
a) i motori di recupero energetico del biogas, dando priorità al recupero energetico rispetto all'utilizzo della torcia, devono essere collegati e funzionanti;
b) presentare l'aggiornamento del piano finanziario e il calcolo delle garanzie e conseguentemente, se necessario, l'adeguamento delle garanzie già prestate, a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla nuova AIA comprese le valutazioni delle fidejussioni garantite da soggetti che non sono più riconosciuti dalla Banca d'Italia come la

Finworld; si fa presente che per potere coprire la fidejussione erogata per mezzo della Finworld Rimateria è dovuta ricorrere ad un prestito effettuato da Comune di Piombino.

c) garantire la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi nel rispetto del principio di cui all'art. 177,c.4 del D.Lgs 152/2006: "I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché la fauna e la flora;
b)senza causare inconvenienti da rumori o ODORI ;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente ;
d)effettuare un'analisi di rischio per la eventuale conferma della deroga al parametro DOC che tenga conto di quanto espresso da Arpat .
Di verificare che la Soc. Rimateria SPA, abbia ottemperato alle prescrizioni del decreto dirigenziale n.5859 del 20/04/2018 che dovevano essere eseguite entro 90 giorni, e in particolare l'esecuzione di una campagna di analisi isotopica, sulle matrici percolato e acque sotterranee.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
L'istruttoria svolta da ARPAT e le valutazioni della Cds hanno verificato l'attuazione di tutti gli aspetti rilevati dalle diffide emesse a carico di Rimateria spa nella gestione del modulo A. Per quanto ancora non completamente attuato, l'autorizzazione dovrà essere subordinata: alla presentazione delle garanzie finanziarie, al riavvio della sezione di recupero energetico del biogas, al rispetto dei tempi di riattivazione del sistema di trattamento del percolato.

Valutazione ARPAT.
Nell'osservazione si richiama il rispetto delle diffide, prescrizioni e leggi; ARPAT si occupa del controllo come compito istituzionale
Considerazioni AUSL.
Quanto esposto nella osservazione potrà trovare opportuna realizzazione nell'ambito delle attività istituzionali portate avanti dalla Azienda USL Nordovest.
Controdeduzioni Rimateria.
L'osservazione non è attinente alla modifica richiesta. Riguardo al rispetto delle prescrizioni dei decreti citati è stato redatto un cronoprogramma delle attività condiviso con la Regione Toscana e l'ARPAT che ne stanno monitorando l'avanzamento.

Osservazione n.12-Danno da inquinamento olfattivo sua valutazione e prevenzione.
Se venisse autorizzata questa modifica sostanziale, si avrà sicuramente un incremento di produzione di biogas, quindi è opportuno tenere presente che il TUA è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 183/2017 (in vigore dal 19/12/2017) con l'introduzione dell'art.272 bis che riconosce alla Regione e all'Autorità competente all'autorizzazione il potere di prevedere misure di prevenzione e di limitazione, che possono anche includere, ove opportuno alla luce delle caratteristiche dell'impianto e della zona interessata, anche prescrizioni impiantistiche e gestionali (incluso l'obbligo di attuare piani di contenimento), nonché ulteriori criteri e procedure per definire concentrazioni massime di emissione.
Ricordiamo che il disturbo olfattivo, allo stato delle conoscenze attuali, pur essendo di difficile valutazione in quanto è regolato, oltre che da aspetti di carattere oggettivo anche da valutazioni di carattere soggettivo, come l'età della popolazione esposta, le capacità sensoriali e l'assuefazione a certi odori, caratteristiche individuali,ecc., è ormai verificato che alcune regioni e realtà territoriali (es. Provincia autonoma di Trento, Regione Lombardia)hanno individuato delle Linee Guida che possono essere adottate per determinare l'entità dell'inquinamento olfattivo e stabilire se questo raggiunge livelli inaccettabili.
Si fa infine presente che il disturbo olfattivo in corrispondenza dei recettori presenti nelle immediate vicinanze della discarica (anche semplici cittadini con abitazioni a 200 metri dalla discarica)in esame è aggravato negativamente dalle attività esistenti e lo sarà da quelle in fase di progetto: in particolare si ricorda la presenza dell'attuale discarica di Poggio ai Venti non ancora chiusa definitivamente, attività agricola e di allevamento in Loc. Asca e il progetto per la realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti denominato CREO, che ha già ottenuto il parere di compatibilità ambientale da parte della Regione Toscana. E' innegabile che il disturbo olfattivo rappresenta una criticità per l'impianto in esame ed è quindi indispensabile una preventiva valutazione numerica cumulativa di tali impatti per confrontarla con i valori di accettabilità proposti dalla Provincia di Trento. Rammentiamo infine che i disagi fin qui subiti dalla popolazione non derivavano solo dalla mancata opera di captazione del biogas ma dalla gestione giornaliera dei conferimenti (apertura della discarica, messa a dimora dei rifiuti, copertura a fine turno) che presentavano fra l'altro odori mai sentiti e particolarmente irritanti rispetto agli urbani che la discarica accoglieva prima del progetto Rimateria e della 4 Variante alle opere di chiusura.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
Vedi risposta a osservazione n. 3

Valutazione ARPAT.
Le valutazioni cumulative richieste dovrebbero essere valutate nell'ambito di un procedimento di VIA che non riguarda invece il procedimento di variante AIA in oggetto. Rimangono invece valide le indicazioni gestionali riguardanti le modalità operative delle coperture giornaliere.
Considerazioni AUSL.
il potere di prescrivere misure di prevenzione da parte dell'Autorità competente viene esercitato nell'ambito dedicato della Conferenza dei Servizi.
Controdeduzioni Rimateria.
Dato atto della legittimità della richiesta che il gestore si preoccupi di contenere le maleodoranze che possono originarsi dalla coltivazione della discarica si ritiene che l'osservazione non sia attinente alla modifica di AIA richiesta, ma che sia eventualmente riferibile ad una valutazione di impatto ambientale ai fine della quale la modifica è già stata valutata come non sostanziale.
Appare priva di fondamento l'attribuzione di una presunta variazione della tipologia di emissioni odorigene alla variazione delle tipologie di rifiuti conferiti a partire dalla gestione Rimateria dato che ad oggi non è sostanzialmente cambiata rispetti agli anni più recenti. D'altra parte Rimateria è senz'altro disponibile a collaborare all'esecuzione di qualsiasi protocollo di indagine complessiva della qualità dell'aria che gli enti preposti riterranno opportuno attuare.

Osservazione n.13- Indispensabile la minimizzazione della dispersione del biogas.
Per quanto riguarda la rete dei pozzi di biogas, Rimateria afferma che la realizzazione sarà legata alla coltivazione, ma che la posa dei collettori ed il collegamento all'impianto di aspirazione e trattamento saranno legate al completamento del capping temporaneo e definitivo.
La diffusione del biogas deve essere minimizzata quanto più possibile anche durante la coltivazione, perché ha un impatto fortemente critico, attuando sia una idonea copertura giornaliera, sia la captazione mediante idonei pozzi di aspirazione collegati al collettore principale.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
La cds ha valutato necessario prescrivere l'attivazione della captazione del biogas già in fase di coltivazione, prescrivendo monitoraggi quindicinali della qualità del biogas e la sua captazione al momento del raggiungimento di concentrazioni apprezzabili che ne richiedano l'invio al trattamento.

Valutazione ARPAT.
Si concorda con il ritenere indispensabile la minimizzazione della dispersione del biogas.
Considerazioni AUSL.
Si ritiene condivisibile la posizione di ARPAT. Si ritiene opportuno che il contenimento delle maleodoranze venga perseguito mantenendo un livello massimo di concentrazione di acido solfidrico (H_2S) presso i recettori sensibili pari al valore-guida indicato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità di 7 $\mu g/m^3$.
Controdeduzioni Rimateria.
E' necessario tenere presente che produzione di biogas dai rifiuti messi a dimora non avviene in maniera istantanea, ma (anche in relazione ai rifiuti smaltiti) in tempi tali che sarà ultimata la coltivazione dei moduli oggetto della modifica richiesta, prima che si sia avviata una produzione apprezzabile di biogas dai moduli medesimi. La modifica progettuale prevista dalla variante sostanziale richiesta prevede in effetti l'innalzamento dei pozzi in fase con la coltivazione, per quanto compatibile con la coltivazione stessa; il collegamento all'aspirazione verrà realizzato appena ce ne siano le condizione operative, anche tenuto di quanto sopra precisato.
In ogni caso sarà possibile monitorare la produzione dei singoli pozzi anche in fase di coltivazione.
Le coperture saranno giornaliere e saranno realizzate come previsto dal piano di gestione operativa.

Osservazione n.14- Indispensabile riattivare il trattamento del percolato. Nessuna azione significativa per il risparmio idrico.
Con l'ulteriore aumento volumetrico della discarica attraverso rifiuti uguali a quelli della ex Asiu e quindi con il conseguente aumento del percolato prodotto è necessario riattivare l'impianto di trattamento ad osmosi inversa presente in area e non funzionante. Questo è stato richiesto dalla Regione Toscana fin dal 2016 e non è più rimandabile la sua riattivazione. Riattivazione che deve avvenire prima dell'inizio della coltivazione dei nuovi spazi. Così si permetterebbe l'impiego del refluo in uscita e la riduzione dei rischi ambientali legati al trasporto del percolato sul litorale toscano fino alla zona di trattamento. Ma sopra ogni cosa si ridurrebbe il fabbisogno idrico che è costantemente deficitario nella nostra zona.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
Come indicato dal Settore Via la conferenza ha fissato i tempi per la riattivazione dell'impianto di trattamento del percolato che non possono essere brevi come richiesto, data la necessità di espletare procedure di gara e autorizzative.

Nel frattempo sono state prescritte modalità di copertura e gestionali tali da ridurre la produzione di percolato.

Valutazione ARPAT.
Riguarda la messa in esercizio dell'impianto di trattamento del percolato. La messa in esercizio dell'impianto suddetto è riportata tra le prescrizioni indicate dal settore VIA della RT.
Considerazioni AUSL.
Non trattata
Controdeduzioni Rimateria.
L'osservazione non è attinente alla modifica richiesta. In merito all'impianto di trattamento del percolato, la cui riattivazione / ristrutturazione è già prevista da Rimateria, si precisa che il relativo iter progettuale è stato solo interrotto in attesa del completamento della definizione, di larga massima, dei contenuti e del dimensionamento delle altre linee di produzione oltre alla linea smaltimento (riciclo, stoccaggio e trattamento), previste dal piano industriale di Rimateria

Osservazione n.15- Non rispettato il principio di prossimità e la motivazione che rende necessaria tale opera. Non valutato l'aumento di traffico.
Con la variazione richiesta da Rimateria riguardante la tipologia dei rifiuti, tenendo presente che nei due moduli autorizzati gli RCA e i rifiuti pericolosi stabili non reattivi sarebbero provenuti dalla fabbrica adiacente secondo quanto sostenuto da Rimateria , mentre non sarà più così non è stato di conseguenza preso in considerazione l'aumento del traffico perché i rifiuti speciali provengono da tutte le regioni italiane, come è successo fino ad oggi, in netta contrapposizione al principio di prossimità dettato dalla regione Toscana.

Trattazione agli esiti dei lavori della conferenza.
Il Settore Via interpellato in merito alla valutazione degli impatti conseguente la modifica, si è espresso ritenendo la modifica non sostanziale ed esentando il proponente da una procedura di VIA e quindi da ogni altra valutazione (Vedi risposta a osservazione 1) . Per quanto riguarda le tipologie di rifiuti di cui si chiede il conferimento, in sostituzione dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, sono in continuità con quelle già autorizzate per il settore A e quindi tutte le valutazioni in tal senso sono già state svolte dai settori competenti in sede di procedimento coordinato VIA e Aia per il rilascio dell'AIA vigente. Il gestore ha motivato la richiesta sulla base della valutazione delle mutate condizioni dell'area industriale di contorno, con particolare riferimento al ritardo nell'avvio delle bonifiche dell'area SIN e del riavvio della produzione nell'area ex Lucchini. Inoltre si ritiene che la strategicità dell'intervento è poco significativa data la ridotta volumetria dei settori B e C. Il principio di prossimità dovrà essere comunque rispettato dal gestore, in quanto dovrà dare attuazione a quanto previsto dalla giunta regionale con le delibere n. 19 del 15.01.2018 e n. 275 del 20/03/2018.

Valutazione ARPAT.
Aumento del traffico in funzione dei rifiuti speciali non pericolosi da smaltire nei moduli B e C. L'argomento dovrebbe essere valutato nell'ambito di un procedimento di VIA che non riguarda invece il procedimento di variante AIA in oggetto.
Considerazioni AUSL.
Il contenuto dell'osservazione non appare pertinente con il procedimento di variante AIA in discussione ed afferisce a tematiche proprie di un procedimento di V.I.A.
Controdeduzioni Rimateria.
Premesso che il principio di prossimità, peraltro non dettato dalla normativa regionale ma sancito dalla normativa nazionale e comunitaria, è elemento sostanziale della pianificazione industriale di Rimateria e, conseguentemente, tutti gli elaborati progettuali da essa prodotti a detto principio si ispirano (come del resto agli altri indirizzi di carattere generale del TUA), ci preme precisare che il traffico veicolare è già stato preso in considerazione nella VIA del progetto
già autorizzato e niente è cambiato con la modifica richiesta rispetto a quanto già valutato; si rammenta che la modifica è già stata ritenuta non sostanziale ai fini VIA.